



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.Jovine"**

**DI SCUOLA DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

C/da Monte di Pietra – tel. centralino 0874/732755 fax 0874/733594

e-mail: [ist.compren.bonefro@virgilio.it](mailto:ist.compren.bonefro@virgilio.it) - [CBIC813009@istruzione.it](mailto:CBIC813009@istruzione.it)

**86041 BONEFRO (CB)**

con sezioni associate di **COLLETORTO** e **SAN GIULIANO DI PUGLIA**

Cod. Fisc. 90010140706

Cod. Mecc.:CBIC813009

Prot. n. 5053 C/14

Bonefro, 11 Dicembre 2010

**SCRITTURA PRIVATA**

tra: l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I°, con sede in Bonefro (CB), C.da Monte di Pietra, in persona del Dirigente Scolastico Prof. Paolo Di Pietro, datore di lavoro ai sensi del D.L.gs 81/08,

- d'ora innanzi "l'Azienda" –

ed il dott. MASCIA Luigi Antonio, specialista in medicina del lavoro, residente a Termoli (CB) in c.so F.lli Brigida n. 166,

- d'ora innanzi "medico competente"-

**PREMESSO**

- che l'Azienda, ai sensi della vigente normativa, ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente esposto a rischio valutato;

- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico in possesso dei titoli indicati dal D.L.gs 81/08 art.. 38;

- che il dott Luigi Antonio Mascia è in possesso dei requisiti previsti dal D.L.gs 81/08 art.. 38, essendo in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, e si è dichiarato disponibile a prestare la propria opera professionale;

- che il datore di lavoro ha consultato in merito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

**SI CONVIENE E STIPULA:**

- la premessa è da considerarsi parte integrale della susseguente pattuizione.

- L' Azienda incarica in qualità di medico competente il dott. Luigi Antonio Mascia che dichiara di accettare l'incarico ad attuare gli accertamenti sanitari secondo le direttive stabilite dal decreto precedentemente citato.

L'opera del medico competente si esplicherà:

- nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, per quanto di sua competenza;

- in accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità alla mansione lavorativa specifica;

- in accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute dei dipendenti, relativi alla lavorazione effettuata;

- nella formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Saranno compiti del medico competente:

- a. garantire l'effettuazione delle visite mediche, con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti o, nei casi in cui le stesse non la prevedano, ritenuta adeguata alla conoscenze medico-scientifiche;
- b. richiedere, per gli esposti, gli esami chimico-biologici e strumentali mirati al rischio specifico;
- c. istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d. collaborare nella compilazione e nell'aggiornamento, ove del caso, dei registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, biologici e chimici, su indicazione del datore di lavoro;
- e. informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti;
- f. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare, su richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- g. comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie e di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni, biologici e chimici;
- h. informare, a richiesta, il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale;
- i. comunicare al datore di lavoro eventi per i quali la legge prevede tale iniziativa;
- j. partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, programmata dal datore di lavoro, con preavviso di almeno trenta giorni dalla data indicata;
- k. visitare gli ambienti di lavoro, con frequenza e periodicità che saranno stabilite in sede di valutazione dei rischi ed in accordo con la normativa vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- m. collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- n. effettuare visite mediche correlate ai rischi professionali anche su richiesta dei lavoratori, previo avviso al datore di lavoro;
- o. organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche o esami clinici e biologici mirati al rischio;
- p. concordare con il datore di lavoro le modalità di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio;
- q. cooperare, ove del caso, con gli organismi di vigilanza;
- r. ogni altro eventuale adempimento previsto in capo al medico competente dalla normativa vigente.

L'Azienda, per quanto di sua competenza, provvederà:

1. ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione aziendale, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi con l'attività produttiva;
2. a fornire al medico competente l'elenco del personale esposto ai vari fattori di rischio professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
3. indicare la figura di uno o più referenti individuati per collaborare con il medico competente nell'espletamento delle sue funzioni (organizzazione dei calendari delle visite mediche etc., etc.);
4. ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni, biologici e chimici;
5. a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
6. ad assistere, direttamente e/o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ovvero altro collaboratore all'uopo individuato, il medico competente durante lo

- svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro ed a rispettare il programma degli accertamenti chimico-biologici stabiliti dal medico competente;
7. ad organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ed avvisare il medico competente almeno trenta giorni prima della data programmata;
  8. a fornire con tempestività al medico competente i risultati di controllo dell'esposizione dei lavoratori;
  9. ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio intervenuti nel periodo intercorrente tra gli accertamenti periodici;
  10. ad inviare al medico competente i dipendenti che cessano l'attività, al fine di consegnargli la cartella sanitaria e di rischio;
  11. a comunicare per iscritto al medico competente, entro il 20 gennaio di ogni anno il numero degli infortuni e le assenze, al fine di consentirgli la comunicazione prevista dal d.lgs 81/08, art. 40 comma 1;
  12. ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dagli organismi di vigilanza, per quanto di competenza medica, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'azienda, comunque nel rispetto della periodicità programmata ed in armonia con la normativa vigente.

Per le eventuali visite specialistiche, esami clinici, biologici e strumentali, si avvarrà di professionisti ed enti scelti di comune accordo con l'Azienda che ne sostiene le spese.

Il medico competente è vincolato alla segretezza ed alla riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti l'incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico emesso dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

La collaborazione, come sopra indicata, per le sue specifiche caratteristiche, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né l'obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Il costo di eventuali esami emato-chimici, eventuali esami strumentali, consulenze specialistiche, indicatori biologici di esposizione, qualora ritenuti necessari dal medico competente nel rispetto delle leggi e delle conoscenze scientifiche, saranno a carico dell'Azienda.

L'onorario per il medico competente, valutato sugli oneri attualmente derivanti per popolazione lavorativa e strutture, è di euro 1.000,00 per anno.

Il presente contratto è a termine e avrà **durata di anni 1 (uno) a partire dal 13/12/2010**.

Il pagamento delle prestazioni sanitarie effettuate, libero da IVA, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione della fattura, tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal medico competente.

**Bonefro, 11.12.2010**

L'Azienda

---

Il medico competente

---